

TRIBUNALE DI ROMA Magistratura del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

PER

CORVETO Francesca (CF: CRVFNC61A52G273H), nata a Palermo (PA) il 12.1.1961 ed ivi residente alla Dionisio n. 6, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto e asseverato come conforme all'originale ex art. 10 D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi SERINO (C.F.: SRNLGU84A04A783E) e Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U), insieme ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale Romano sito in Roma alla via Valadier n. 43. I sottoscritti difensori dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo PEC: luigiserino@puntopec.it e marcolog giudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 06 32628371.

ricorrente

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F.: 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA (C.F.: 80190390585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

resistenti

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA), vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

terzi controinteressati



FATTO

Parte ricorrente è un'insegnante, abilitata alla professione di docente in forza del **diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1989/1990**, al termine di corso di Scuola Magistrale.

La stessa è abilitata per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e, quindi, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

La ricorrente, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno scolastico 2008-2009, **era regolarmente iscritta nella III fascia delle suddette graduatorie della provincia di Roma, nella posizione n. 3267 con 24 punti (cfr. estratto graduatoria ad esaurimento scuola dell'infanzia – Ufficio Scolastico Provinciale di Roma).**

In forza di tale inserimento la parte ricorrente era destinataria di incarichi brevi/saltuari quale insegnante.

La predetta graduatoria – in forza del complesso quadro normativo – è regolata da scansioni temporali di vigenza (biennali o triennali) che prevedono una procedura di “aggiornamento”.

In corrispondenza delle predette cadenze (regolate dai D.M. n. 42/2009, 44/2011 e 235/2014) la ricorrente ometteva di presentare domanda di “aggiornamento” sia perché confidava nel reinserimento a seguito di nuova domanda sia perché in quel periodo non aveva alcunché da aggiornare. In altri termini, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie valide per il biennio 2009-2011 nel termine indicato dai provvedimenti ministeriali, la ricorrente è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie per gli anni di vigenza di tali graduatorie.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

La ricorrente, in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, disposto con il Decreto Ministeriale n. 235/2014 e valido per il triennio 2014-2017 ha presentato in ogni caso domanda di reinserimento nelle suddette graduatorie a mezzo PEC (all. n. 4) e protocollata dagli enti riceventi (all. n. 5);

E invero, l'art. 1-bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.



Il Decreto Ministeriale n. 235/14, tuttavia, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017, **non ha previsto alcuna modalità di reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.**

L'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 è quindi del tutto illegittima per le ragioni qui di seguito esposte.

DIRITTO

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (v. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale



e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale.

Ne deriva che la ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.

**ILLEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AGGIORNAMENTO (RECTIUS REINSERIMENTO) IN
FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ARTICOLO 4
DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N. 68.**

La ricorrente ha tentato di inoltrare la propria domanda di reinserimento in graduatoria attraverso la modalità web indicata dal MIUR, ma – all'atto dell'inserimento dei dati richiesti – non ha potuto completare la procedura richiesta per via del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

Ciò in quanto la piattaforma web denominata “Istanze on line”, non consente di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, se non si è in possesso dei requisiti richiesti.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alla ricorrente, anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

La ricorrente, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento in graduatoria, ha dovuto presentare la domanda a mezzo posta elettronica certificata.

L'art. 10, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, del citato Decreto al comma 2, lettera b, tuttavia, stabilisce che “è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3”.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determina una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria. Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione esclusivamente con modalità web, viola platealmente l'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviato all'amministrazione competente. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede poi espressamente che “tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica



amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono esser inviate anche per fax e via telematica”.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica. La disposizione di cui all'articolo 4 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, infatti, hanno chiaramente reso equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta, ma non hanno in alcun modo previsto che le istanze di partecipazione al concorso possano essere presentate esclusivamente con modalità web. Ne consegue che una simile modalità di inoltro delle domande preclude fortemente il buon diritto dell'interessata al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL REINSEMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE N. 143/2004

Vale la pena preliminarmente sottoporre all'attenzione di codesto Tribunale che nonostante l'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 disponga che «la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria» l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria è comunque illegittima alla luce della prevalente giurisprudenza sia amministrativa che di merito, che ha riconosciuto l'incongruità del comportamento datoriale laddove esclude i docenti dalle graduatorie ad esaurimento senza avviare un preventivo procedimento amministrativo.

Di guisa che sono da ritenersi illegittimi i D.M. n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235/2014 e/o ogni altro atto, nella parte di interesse laddove, in ragione della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, sanzionano il docente precario con la cancellazione, precludendogli così la possibilità di accedere al mondo del lavoro (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 3658/2014 Reg. prov. Coll. – 09984/2010 Reg. ric.).

Con la menzionata pronuncia i giudici di Palazzo Spada hanno affermato il principio per cui **“con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima”.**



E' difatti diritto della ricorrente permanere nella Graduatoria ad esaurimento (ex permanente) nella posizione utile e con il punteggio maturato.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha fortemente censurato il sistema di cadenze temporali e valevoli ai fini della cancellazione dalla graduatorie ritenendole illegittime affermando che *«La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. [...], in questione [che, n.d.r.] appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole»*. (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, sent. 3658/2014 cit.)

E, difatti, come riconosciuto mirabilmente dalla giurisprudenza di merito (ex pluribus, Trib. Milano sez. lav. del 18/2/2015) *«le disposizioni contenute nei vari D.M., nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art. 1 co. 1-bis d.l. 97/2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge»* (caso, del tutto analogo a quello in disamina, riguardante una ricorrente, in possesso dei titoli abilitanti, già iscritta nella graduatoria, ma cancellata per mero ritardo nella presentazione della domanda).

Similiter, Trib. Pistoia ad avviso del quale *«l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva omissso di presentare la domanda di permanenza. Invero, la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati. Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria; anche perché l'art 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata*



una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. n. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento».

Ed ancora, seguendo l'abbrivio della giurisprudenza di merito: «se è vero che nel caso di omessa domanda di aggiornamento la sanzione prevista dalla normativa vigente è l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, **è pur vero che quest'ultima penalizzazione non può essere assoluta in quanto la volontà del docente di uscire dalla graduatoria non può, sic et simpliciter, essere desunta a mezzo del silenzio o dell'inerzia. Il non interesse a figurare nelle GaE "non può essere desunto dalla mancanza di presentazione della domanda ma deve essere espresso in maniera consapevole, soprattutto se si considera che essere presenti in GaE costituisce possibilità per accedere al mondo del lavoro» in questi termini, Trib. Crotone, sez. lavoro, del 29/7/2015.**

A suffragio di quanto sostenuto dalla giurisprudenza si rafforza dunque il principio secondo il quale, in definitiva, è da considerarsi illegittima l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento per omesso aggiornamento anche in assenza di apposita domanda da parte del docente già iscritto.

E, così, la Corte d'Appello di Lecce sezione lavoro, con sentenza n. 1042 del 2014, ricostruisce il quadro normativo affermando quanto segue: *“l'omissione della domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, le disposizioni regolamentari che prevedono la definitività della cancellazione dalle graduatorie devono essere ritenute illegittime poiché in contrasto con la disposizione primaria”*. Dunque, ad avviso della Corte d'Appello, le disposizioni contenute nei D.M. n. 48/2009 e n. 44/2011, nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Del medesimo avviso il Tribunale di Venezia che, con provvedimento del 22.08.2014, riconosce come *“... Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime. In altre parole, secondo il suddetto Tribunale, il divieto sussiste soltanto per i “nuovi inserimenti”*. Al contrario la possibilità di reinserimento è espressamente prevista, secondo il Tribunale, dall'art 1, comma 1-bis, della legge 143/2004, e ciò coerentemente con la ratio del nuovo sistema, di realizzazione di un procedimento sì tendente all' esaurimento, ma al tempo stesso anche di protezione delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione. La norma primaria è tuttora vigente e il diritto ivi previsto non può essere compresso dai decreti ministeriali 42/2009 e 44/2011 laddove prevedono



quale conseguenza della omessa presentazione della domanda di permanenza la cancellazione definitiva.

Il Tribunale di Frosinone, inoltre, con provvedimento del 23.07.2014 (R.A.L. 1935/2014), dichiarando il diritto di una docente all'immediata inclusione nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia della provincia di Frosinone, espressamente statuisce, in riferimento alla legge n. 143 de 2004, come *"la norma non è stata espressamente abrogata dalla normativa intervenuta in materia di graduatorie ad esaurimento (la già citata l. n. 296/2006): inoltre, il fatto che la L. n. 296/2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti – e cioè, per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali – non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie di chi ha omesso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma. La normativa de qua quindi non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come l'attrice ne era stata cancellata"*. Anche la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lettera c), L. 296/06 – per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (D.M. 42/09 e D.M. 44/11). Il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 del TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 del TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

Ragion per cui le modalità adoperate dal Ministero che non consentono a chi è stato cancellato dalle graduatorie ad esaurimento di poter presentare domanda di reinserimento sono del tutto illegittime alla luce dei principi poc'anzi menzionati.

**SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE DALLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEI DIPLOMATI MAGISTRALI
ANTE 2001/2002**



Alle considerazioni fin qui sviluppate va ulteriormente rilevato che la ricorrente avrebbe diritto, in ogni caso, ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento alla luce del fatto che la stessa è docente titolare di diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Il citato DM 235/2014 prevede esclusivamente la possibilità, per i docenti già inseriti nelle graduatorie di che trattasi e quindi già registrati sulla piattaforma "Istanze on line", di aggiornare la propria posizione in graduatoria, non concedendo, illegittimamente, ai docenti titolari di diploma magistrale conseguito, come nel caso della ricorrente, entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ad ogni modo, con la sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]" , con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

In particolare va rilevato che l'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;



SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e da quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999 e oggi rappresenta il bacino da cui viene attinto il personale destinatario del piano straordinario assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla L. 107/2015.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto- legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la



ricostituzione”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma **facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati, prima dell’immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali era stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, pertanto, ha impedito l’inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, tuttavia, ha, come detto, conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

In relazione al riconoscimento normativo del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, come titolo abilitante all'insegnamento, si rappresenta che il Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali", all'art. 53 - rubricato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva che "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali".

L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva che "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici”.

L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, disponeva che "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

Inoltre, l'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 disponeva quanto segue: “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)”.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”.



L'art. 197, comma 1, del D. Lgs. 297/1994 stabiliva, inoltre, che "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, del detto DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", nelle cui premesse di legge quanto segue: "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce che: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di demarcazione tra:

i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e, quindi, diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e, quindi, diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola



magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014), con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

In esso parere, si legge quanto segue: *"[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]"* (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Con il citato DPR del 25.03.2014, reso sulla base di tale parere, quindi, è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

In sintesi, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA).

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014, nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017.

Come, infatti, statuito nella richiamata sentenza "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere*



inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Si evidenzia che la citata sentenza deve ritenersi, alla luce di quanto infra si dirà, di portata generale e non limitata al singolo caso oggetto di specifico giudizio.

Ed infatti, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse attribuire una mera efficacia inter partes, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, e, quindi, anche nei confronti dei soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

La dottrina ha, infatti, individuato una categoria di atti il cui annullamento produce effetti erga omnes: gli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità; gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pre-giudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”.

Non è dubbio pertanto che il pronunciamento “caducatorio” del Consiglio di Stato dispieghi effetti anche in favore della odierna parte ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste in-



vocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

TANTO PREMESSO

**Corveto Francesca, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata
CHIEDE AL TRIBUNALE ADITO**

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE:

- **del Decreto MIUR n. 235/2014**, trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educative, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [SOLTANTO] "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva (...) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia," e NON ANCHE il personale docente ed educativo, già inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie; nonché laddove non consente ai docenti titolari di diploma magistrale conseguito, come nel caso della ricorrente, entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
- **della graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma** valida nel triennio 2014-2017, nella parte in cui la suddetta graduatoria, con riferimento alla classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), allo stato prevede l'esclusione della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nello stesso Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

NEL MERITO

- condannare le amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento o all'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma valida per il triennio 2014-2017, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione.



Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART.
151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma valida per il triennio 2014-2017, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA);

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;



già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), vigente per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati :

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza.
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;



d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe concorsuale) nell’ambito territoriale di Roma”;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

PRODUZIONI

1. Certificati/titoli abilitativi;
2. Graduatoria ad esaurimento anno scolastico 2008/2009, Ufficio Scolastico di Roma, classe concorsuale Scuola dell'Infanzia (AAAA), in cui risulta il nome della ricorrente;
3. Estratto della graduatoria ad esaurimento, anno scolastico 2008/2009, Ufficio Scolastico di Roma, classe concorsuale Scuola dell'Infanzia (AAAA), in cui risulta il nome della ricorrente;
4. Domanda di (re)inserimento nelle GAE inviata a mezzo PEC;
5. Protocollo domanda (re)inserimento nella GAE;
6. D.M. n. 235/2014;
7. Sentenza Consiglio di Stato n. 3658/14;
8. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/15;
9. CCNL Scuola.

In via Istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l’On.le Tribunale adito voglia ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione della documentazione relativa all’inserimento del ricorrente nella graduatoria, l’elenco Gae per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini dell’esatta individuazione della posizione utile per l’inserimento della parte, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell’elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazione che si deposita.

Roma lì 30 gennaio 2016

Avv. Luigi Serino

Avv. Marco Lo Giudice

